

REGOLAMENTO DEL VOLONTARIATO CIVICO

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 Principi Generali	3
Art. 2 Finalità del Regolamento	3
Art. 3 Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 4 Ambito di esclusione	3
TITOLO II - GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI CIVICI	
Art. 5 Definizione e caratteristiche del Volontariato Civico	4
Art. 6 Ambiti di intervento.....	4
Art. 7 Istituzione del Registro Comunale dei Volontari Civici.....	5
Art. 8 Requisiti generali di iscrizione	5
Art. 9 Modalità di presentazione della domanda di iscrizione.....	6
Art. 10 Individuazione del Volontario civico	7
Art. 11 Rinuncia, sospensione e cancellazione	8

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi Generali

La Civica Amministrazione intende promuovere il volontariato civico e l'attivazione di una rete cittadina di volontari, riconoscendo e valorizzando l'azione spontanea, l'impegno civile, sociale e solidaristico dei cittadini che, in forma organizzata o individuale, sostengono la Comunità Gallaratese, in attuazione dei principi inviolabili di solidarietà sociale di cui all'art. 2 della [Costituzione](#), dei principi di sussidiarietà orizzontale e partecipazione attiva del cittadino espressi dall'art. 118 comma 4 della Costituzione, dei principi generali di cui agli artt. 2 e 19 del [D. Lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo Settore](#).

Art. 2 Finalità del Regolamento

1. La Civica Amministrazione:

- a) promuove il volontariato quale strumento di coesione sociale per l'individuazione e la soddisfazione dei bisogni della cittadinanza e per un più efficace conseguimento delle finalità dei servizi di interesse generale;
- b) sensibilizza la comunità locale sul valore sociale del volontariato al fine di migliorare la qualità dei propri servizi resi ai cittadini attraverso l'apporto partecipativo degli stessi in vari ambiti di attività.

Art. 3 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, in primo luogo, le attività di volontariato, di seguito definito "Volontariato Civico", nonché l'istituzione del Gruppo Comunale dei Volontari Civici.

Art. 4 Ambito di esclusione

1. Sono escluse dall'ambito di disciplina del presente Regolamento le attività afferenti ai servizi di Protezione Civile, disciplinate da apposite disposizioni di legge e regolamenti.

TITOLO II - GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI CIVICI

Art. 5 Definizione e caratteristiche del Volontariato Civico

1. Con l'espressione "Volontariato Civico", si intende quell'insieme di attività prestate da parte dei singoli cittadini a favore della collettività, i quali per libera scelta, con spirito di solidarietà e in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro diretti e/o indiretti, mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie abilità per rispondere ai bisogni della comunità.
2. Lo svolgimento delle attività di volontariato non costituisce né prefigura, dichiaratamente, tacitamente o di fatto, un rapporto di lavoro subordinato con l'Amministrazione Comunale, né potrà supplire ad eventuali carenze di organico qualificandosi come titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura, ma si inserisce in un'ottica meramente complementare e di collaborazione per arricchire la qualità dei servizi esistenti o per sperimentare forme di intervento innovative.
3. Le attività oggetto del presente Regolamento rivestono carattere occasionale, non essendo i/le volontari/e vincolati/e da alcun obbligo di prestazioni lavorative con il Comune.

Art. 6 Ambiti di intervento

1. Il Volontariato Civico può riguardare tutte le attività di pubblico interesse di competenza dell'Amministrazione Comunale che non siano espressamente riservate alla stessa o ad altri soggetti da leggi, regolamenti o altro. I cittadini/e volontari/e possono aderire ad attività rientranti in ambiti di intervento di seguito descritti a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) *ambito culturale*: promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico, artistico e paesaggistico, di manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico e ricreativo, senza fini di lucro organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, nonché conservazione del patrimonio storico artistico e culturale della collettività contenuto in biblioteche, musei, istituti scolastici o in generale in aree espositive, al fine di consentire una maggiore fruizione dello stesso;
- b) *ambito sociale*: supporto alla collettività nell'area socioassistenziale, sociosanitaria e socioeducativa, relativamente agli interventi di promozione, prevenzione, sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale, accompagnamento e altro;
- c) *ambito tecnico*: tutela e salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e della natura, cura del verde pubblico, di monumenti, itinerari escursionistici, edifici e strutture pubbliche, piccola manutenzione degli spazi e degli edifici pubblici e loro pertinenze dell'arredo urbano, rigenerazione dei beni immobili non utilizzati e/o degradati.

2. È fatta salva la possibilità di attribuire ai Volontari Civici lo svolgimento di ulteriori attività non ricomprese nel suddetto elenco, ovvero di variare la tipologia dei servizi sulla base di eventuali esigenze attualmente non prevedibili, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica del presente Regolamento.

Art. 7 Istituzione del Registro Comunale dei Volontari Civici

Il Comune di Gallarate istituisce il Gruppo Comunale dei Volontari Civici, suddiviso per ambiti di intervento così come espressi dall'art. 6 del presente Regolamento.

I singoli cittadini che intendano iscriversi al Gruppo Comunale di Volontari Civici presentano istanza secondo le modalità di seguito indicate, in modo da aderire a progetti di volontariato attivati dall'Amministrazione, per garantire la propria disponibilità nelle attività espressione di impegno sociale.

Art. 8 Requisiti generali di iscrizione

1. Per presentare istanza di iscrizione al Gruppo Comunale dei Volontari Civici gli interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età non inferiore ai 18 anni;
- b) non avere riportato condanne penali, né essere a conoscenza di avere procedimenti penali pendenti;
- c) essere cittadino italiano o comunitario, o cittadino di Paesi Terzi munito di regolare permesso di soggiorno in corso di validità;

2. In deroga ai limiti di età indicati al comma 1, lett. a), possono diventare Volontari Civici i soggetti interessati che abbiano compiuto almeno 16 anni di età, previo assenso del titolare della responsabilità genitoriale o di chi ne esercita la tutela, in ogni caso, nel rispetto della [Legge n. 176/1991](#) (ratifica della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza); nei limiti dettati dalle norme civilistiche in merito alla capacità di agire.

Art. 9 Modalità di presentazione della domanda di iscrizione

1. In qualsiasi periodo dell'anno, gli interessati presentano e inoltrano a mezzo mail, o con consegna al Protocollo dell'Ente, la domanda di iscrizione al Gruppo Comunale dei Volontari Civici, mediante compilazione di un apposito format reso disponibile sul Sito Istituzionale del Comune di Gallarate o presso L'Ufficio Cultura del Comune.

2. Nella domanda di iscrizione sono autocertificati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli art. 46-47 del [D.P.R. n. 445/2000](#), i requisiti di cui all'art. 8 del presente Regolamento e le seguenti informazioni:

- a) generalità complete del volontario/a e il suo indirizzo di residenza e/o domicilio;
- b) autodichiarazione indicante l'assenza di condanne e di procedimenti penali in corso;
- c) titolo di studio, competenze linguistiche, professionali e trasversali;
- d) opzioni espresse in ordine alle attività per le quali il volontario/a intenda collaborare con la Civica Amministrazione e la disponibilità in termini di tempo. È sempre possibile aderire a tutti gli ambiti di intervento di cui all'art. 6 del presente Regolamento o comunicare la propria disponibilità per uno o più di essi;
- e) dichiarazione di presa visione e di accettazione integrale del presente Regolamento;
- f) dichiarazione di presa visione dell'informativa sulla privacy di cui art. 13 del [Regolamento UE 2016/679](#) e consenso al trattamento dei dati personali.

3. L'iscrizione al Gruppo Comunale dei Volontari civici non esclude la possibilità di essere socio iscritto ad organizzazioni di volontariato e altre libere associazioni. In questo senso, l'Amministrazione può anche avvalersi di persone iscritte ad Enti del Terzo Settore presenti nei rispettivi registri o albi regionali.

4. La veridicità delle dichiarazioni fornite verrà verificata dal personale dipendente del Comune di Gallarate afferente alla Struttura Comunale competente alla valorizzazione del volontariato.

5. Ciascun Settore Comunale che impiega volontari civici coordina e supporta la formazione e l'aggiornamento del Gruppo Comunale di Volontari Civici.

6. La Struttura comunale competente alla gestione delle procedure di iscrizione è il Settore Istruzione, Sport, Cultura e Tempo Libero; la stessa comunica al richiedente l'avvenuta iscrizione al Gruppo.

Art. 10 Individuazione del Volontario civico

1. In via preliminare, il Settore Comunale competente alla valorizzazione del volontariato effettua una ricognizione, con cadenza annuale, dei progetti che prevedono attività di volontariato promossi dai diversi Settori Comunali.

2. Detta struttura richiede, in particolare, di comunicare eventuali nuovi progetti e/o aggiornamenti dei progetti avviati e ne promuove la pubblicazione sul Sito Istituzionale del Comune di Gallarate.

3. Previa consultazione dell'istanza di iscrizione, e delle adesioni rese per ambiti, i Volontari Civici da coinvolgere nelle specifiche attività sono contattati e convocati singolarmente per un colloquio conoscitivo con il Responsabile Comunale del progetto, che può essere anche coadiuvato da professionalità specifiche, al fine di verificare:

- a) la disponibilità all'attività dichiarata dall'interessato nella domanda di iscrizione;
- b) idoneità allo svolgimento delle attività da assegnare in relazione alle caratteristiche operative proprie della specifica prestazione, ciò al fine di garantire al volontario/a un coinvolgimento a lui/lei compatibile e nello specifico tenendo conto di:
 - eventuali precedenti esperienze lavorative e competenza posseduta in relazione all'ambito di interesse;
 - età in relazione all'impegno;
 - attitudini, capacità e abilità;
 - contesto territoriale di appartenenza.

4. All'esito del suddetto colloquio, il Responsabile del singolo progetto comunica il nominativo del volontario/a idoneo/a alla Struttura Comunale competente alla valorizzazione del volontariato e sottoscrive un accordo di collaborazione che disciplina le modalità di svolgimento del servizio. In particolare, l'accordo di collaborazione prevede per l'Amministrazione:

- a) la finalità, le modalità e i tempi di realizzazione del progetto a cui partecipano i volontari civili, nonché il referente organizzativo individuato nell'ambito del Settore di competenza;
- b) che le prestazioni volontarie non sostituiscano in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;
- c) che nessun rapporto di lavoro intercorra tra l'Amministrazione e i volontari civili in relazione alle attività da questi svolte;

d) tutti gli adempimenti connessi al [D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#) in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, e di conseguenza l'assunzione delle spese di assicurazione dei Volontari Civici contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività affidate, ovvero per la responsabilità civile per danni cagionati a terzi; questi adempimenti sono assicurati in collaborazione con gli uffici comunali competenti in materia.

5. L'accordo di collaborazione prevede per i Volontari Civici:

- a) durata, luogo, e caratteristiche del progetto cui si aderisce;
- b) che le attività vengano svolte gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- c) a seconda delle attività previste dal progetto cui si aderisce, di prendere parte a una o più sessioni di formazione, al fine di acquisire dettagliate informazioni sulle attività da svolgere, sugli eventuali rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali si è chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, in linea con le disposizioni previste dal [D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#) in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività secondo i principi di buona fede e correttezza.
- e) L'esclusione di ogni responsabilità a carico del Comune per comportamenti dolosi o colposi da parte dei volontari.

6. I/le volontari/e saranno provvisti/e, a cura del Comune di Gallarate, di adeguati strumenti identificativi che consentano l'immediata riconoscibilità degli stessi come volontari civici/volontarie civiche da parte dell'utenza e della cittadinanza.

Art. 11 Rinuncia, sospensione e cancellazione

1. Il Volontario Civico iscritto ha la facoltà di rinunciare in qualsiasi momento al servizio civico in corso, dandone preventiva comunicazione scritta all'Ufficio proponente il progetto che provvederà ad informare la Struttura Comunale competente alla valorizzazione del volontariato.

2. Il Volontario Civico iscritto può, altresì, sospendere temporaneamente, in qualsiasi momento, la propria collaborazione e disponibilità, dandone tempestiva comunicazione all'Ufficio presso il quale sta svolgendo l'attività di volontariato civico. La sospensione temporanea non comporta la cancellazione dal Gruppo Comunale di Volontari Civici.

3. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di concludere in qualsiasi momento la collaborazione con il Volontario Civico nei seguenti casi:

- a) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ove non si ritenga più necessario ed opportuno il servizio di Volontariato Civico;
- b) in presenza di danno per l'Amministrazione comunale, l'utenza o la cittadinanza, conseguenza diretta del comportamento del Volontario;
- c) perdita dei requisiti e delle condizioni richieste dal presente Regolamento;

4. Il Volontario Civico, il cui comportamento determini la cessazione della collaborazione per le motivazioni esposte al comma 3, lettere b-c, del presente articolo, viene cancellato dal Gruppo Comunale dei Volontari Civici.

5. Con cadenza biennale, l'Amministrazione Comunale effettua la revisione del Gruppo Comunale dei Volontari Civici, al fine di verificare il mantenimento dell'iscrizione e la disponibilità di partecipazione ai progetti.